

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Romano.

Voci. L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Se l'ha ritirato, passiamo all'articolo 15 diventato 14:

« L'approvazione dei contratti si farà con decreto del ministro delle finanze o de' suoi delegati.

« Se il valore del contratto eccede la somma di venticinque mila lire, all'approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato. »

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. Desidererei uno schiarimento dall'onorevole relatore della Commissione.

Vorrei sapere se il secondo alinea di questo articolo sia strettamente necessario all'economia della legge.

Questa mia domanda è motivata dalla considerazione che in questo secondo alinea si parla del Consiglio di Stato. Ora la Camera conosce perfettamente quali siano le condizioni nostre a questo riguardo.

Di qual Consiglio di Stato s'intende parlare? Esiste un Consiglio di Stato del regno d'Italia? No. Dunque, siccome la legge è applicata a tutto il regno d'Italia, evidentemente essa suppone che questo Consiglio di Stato sia il Consiglio di Stato del regno d'Italia il quale non esiste.

A me parrebbe per ciò che il secondo alinea di quest'articolo dovrebbe essere soppresso.

Io aspetto le dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione per sapere se debba fare oppur no la formale proposta di questa soppressione.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MARTINELLI, relatore. La Commissione non volle dissimulare, nè trascurare quella obbiezione che ora viene mossa dall'onorevole Massari. Ma nello stesso tempo considerò che nelle leggi sui conti è prescritto che i contratti, quando il loro valore ecceda una certa somma, sieno esaminati dal Consiglio di Stato pel suo parere.

L'onorevole Massari ha detto che il regno d'Italia non ha un Consiglio di Stato. Questo è verissimo. Ma la Commissione non ha creduto che nell'occasione di questa legge convenga suscitare discussioni e fare riserve, che abbiamo già avuto opportunità di fare, trattandosi di altre leggi collegate colle quistioni di ordinamento amministrativo.

Si è detto dalla Commissione: noi non possiamo alterare per incidenza l'ordine della pubblica amministrazione. Di più, se togliamo quel parere, quale ne sarà il risultato? Noi abbandoniamo al ministro delle finanze l'approvazione dei contratti senza nessuna precedente cautela. Ora non si fa torto ad alcun ministro quando si dice che l'abbandonare esclusivamente agli uffizi ministeriali un numero stragrande di affari è lo stesso che abbandonarlo alle ingerenze della sola burocrazia, non potendo un ministro occuparsi di mille e mille faccende ad un tratto.

Vennero perciò proposti temperamenti, l'uno dei quali è nuovo, e consiste nelle Commissioni provinciali; l'altro è antico, e consiste nel Consiglio di Stato, evitandosi ogni discussione delicata ed inopportuna. Noi per l'ultima parte non abbiamo fatto che attenerci alle pratiche vigenti, il che non pregiudica punto le questioni che si dovranno risolvere nell'avvenire.

Dalla nostra relazione apparisce che questa difficoltà del Consiglio di Stato fu preveduta, e che la Commissione ha preferito l'inconveniente minore per evitare il maggiore; essa credette che questi contratti si dovessero esaminare colla necessaria accuratezza prima che il ministro delle finanze li approvasse definitivamente, quantunque il ministro delle finanze rimanga sempre responsabile in faccia al Parlamento ed in faccia al paese.

MASSARI. Mentre ringrazio l'onorevole relatore della Commissione degli schiarimenti che ha avuto la cortesia di somministrarmi, io mi credo in debito di dovergli osservare che, appunto perchè la Commissione ha saviamente adoperato, non volendo a proposito di una legge speciale, sollevare una questione importante per via incidentale, appunto per questo non dovrebbe pregiudicarla, non dovrebbe vulnerarla nemmeno nell'avvenire, e coll'alinea che essa propone la questione è essenzialmente vulnerata.

Dal momento che esiste una legge sulla contabilità generale, la quale regola...

BRUNET. Domando la parola.

MASSARI... questa faccenda, mi convinco sempre più dell'inutilità e del pericolo di quest'alinea, poichè basta riferirsene a quella legge generale, motivo per cui io adesso, dopo aver uditi gli schiarimenti del relatore, prego la Camera a voler sopprimere il secondo alinea di quest'articolo.

BRUNET. In quest'articolo è detto che i contratti debbono essere approvati dal ministro col parere del Consiglio di Stato.

Io desidererei sapere di quali contratti si parla. La vendita di questi beni si fa od all'asta pubblica, o per trattative private; ora, io domando se quando si fanno all'asta pubblica sia anche necessario questo decreto ministeriale coll'approvazione del Consiglio di Stato.

Io trovo talmente fuori degli usi che i contratti fatti per appalto debbano essere approvati dal Consiglio di Stato...

Voci. Lo sono sempre.

Una voce. Lo prescrive la legge di contabilità.

BRUNET... che non so dispensarmi dal chiederne spiegazione.

SELLA, ministro per le finanze. La legge attuale di contabilità prescrive che si debbano sottoporre al Consiglio di Stato tutti i contratti per una somma eccedente le 4 mila lire, e che si debba sentire il Consiglio prima di stipulare, quando la somma che è nel contratto contemplata eccede 10 mila lire. E questo è prescritto dalle norme di contabilità che attualmente vigono presso l'amministrazione centrale.